

P R O T O C O L L O D ' I N T E S A**LA BANCA D'ITALIA E LA CONSOB***PRESO ATTO CHE*

la CONSOB:

autorizza l'esercizio dei servizi di investimento da parte delle SIM, sentita la Banca d'Italia (ai sensi dell'art. 19, comma 1, del d.lgs. n. 58/1998 e dell'art. 9, comma 1, del regolamento Consob n. 11522/1998);

delibera sulle domande di estensione dell'autorizzazione ad ulteriori servizi di investimento da parte di SIM, sentita la Banca d'Italia (ai sensi dell'art. 10, comma 3, del regolamento Consob n. 11522/1998);

delibera sulle domande di rinuncia all'autorizzazione dei servizi di investimento da parte di SIM, sentita la Banca d'Italia (ai sensi dell'art. 11, comma 1, del regolamento Consob n. 11522/1998);

dichiara la decadenza dall'autorizzazione alla prestazione dei servizi di investimento da parte di SIM, sentita la Banca d'Italia (ai sensi dell'art. 13, comma 3, del regolamento Consob n. 11522/1998);

la BANCA d'ITALIA:

autorizza l'esercizio del servizio di gestione del risparmio da parte delle SGR, sentita la Consob (ai sensi dell'art. 34, comma 1, del d.lgs. n.58/1998);

autorizza la costituzione delle SICAV, sentita la Consob (ai sensi dell'art. 43, comma 1, del d.lgs. n. 58/98);

la CONSOB e la BANCA d'ITALIA:

rilasciano i rispettivi nulla-osta alla commercializzazione in Italia di quote di fondi comuni d'investimento e di azioni di SICAV armonizzati (ai sensi degli art. 42, comma 1, 2 e 3 e art. 50, comma 2, del d.lgs. 58/98)

CONSIDERATA

la necessità di razionalizzare e coordinare le procedure per il rilascio dei rispettivi pareri, anche al fine di snellire le istruttorie di autorizzazione e di ridurre i tempi di conclusione dei procedimenti:

*C O N V E N G O N O Q U A N T O S E G U E:***1. SIM**

La seguente procedura andrà seguita nei casi di iscrizione all'albo delle SIM; estensione dell'operatività da parte di un intermediario già iscritto all'albo; decadenza dall'autorizzazione; cancellazione dall'albo.

- 1) La Consob invia prontamente le istanze ricevute alla Banca d'Italia senza verificare preliminarmente la completezza della documentazione inviata a corredo dell'istanza. Per quanto concerne i documenti da trasmettere in caso di nuova autorizzazione cfr. allegato 1;
- 2) la Consob con nota successiva provvede a comunicare la data di decorrenza dei termini previsti dalle disposizioni per il rilascio del provvedimento e a integrare, ove del caso, la documentazione inviata alla Banca d'Italia;
- 3) la Consob, al fine di ridurre al minimo i tempi di spedizione, provvede alla consegna della documentazione di cui sopra direttamente al Servizio V.I.F. con il mezzo più celere;
- 4) nel caso in cui la Banca d'Italia ritenga necessario, ai fini del rilascio del parere alla Consob, richiedere alla società istante chiarimenti e/o integrazioni provvede a:
 - contattare preliminarmente in via informale la Consob allo scopo di preannunciare alla stessa l'intendimento di interessare il soggetto istante;
 - indirizzare "per conoscenza" alla Consob la lettera inviata al soggetto istante. La Consob potrà eventualmente decidere di sospendere i termini del procedimento;
- 5) nel caso in cui la Consob ravvisi la necessità di richiedere alla società istante chiarimenti e/o integrazioni provvede a:
 - indirizzare "per conoscenza" alla Banca d'Italia la lettera inviata al soggetto istante;

- invitare il destinatario ad inviare quanto richiesto dalla Consob anche alla Banca d'Italia, a meno che non si tratti di profili attinenti alla documentazione non inviata alla Banca d'Italia e pertanto non presa in considerazione dalla medesima ai fini del rilascio del parere di competenza;
- 6) la Banca d'Italia rilascia il parere entro tre settimane dalla ricezione della comunicazione indicata al precedente punto 2); nel caso di richiesta alla società dei chiarimenti di cui ai precedenti punti 4) e 5), il parere alla Consob viene dato entro una settimana dalla ricezione dei chiarimenti medesimi;
- 7) la Banca d'Italia trasmette via fax alla Consob la lettera di parere;
- 8) la Consob comunica immediatamente alla Banca d'Italia l'esito del procedimento (iscrizione all'albo; autorizzazione all'esercizio dei servizi di investimento; decadenza dall'autorizzazione; cancellazione).

2. SGR E SICAV

La seguente procedura andrà seguita nei casi di iscrizione di SGR e SICAV ai relativi albi.

- 1) La Banca d'Italia invia prontamente le istanze ricevute alla sede di Milano della Consob senza verificare preliminarmente la completezza della documentazione inviata a corredo dell'istanza. Per quanto concerne i documenti da trasmettere alla Consob cfr. allegato 2 per le SGR e allegato 3 per le SICAV;
- 2) la Banca d'Italia con nota successiva provvede a comunicare la data di decorrenza dei termini previsti dalle disposizioni per il rilascio del provvedimento e a integrare, ove del caso, la documentazione inviata alla Consob;
- 3) la Banca d'Italia, al fine di ridurre al minimo i tempi di spedizione, provvede all'invio dell'istanza alla Consob con il mezzo più celere;
- 4) nel caso in cui la Consob ritenga necessario, ai fini del rilascio del parere alla Banca d'Italia, richiedere alla società istante chiarimenti e/o integrazioni provvede a:
 - contattare preliminarmente in via informale la Banca d'Italia allo scopo di preannunciare alla stessa l'intendimento della Consob di interessare il soggetto istante;

- indirizzare "per conoscenza" alla Banca d'Italia la lettera inviata al soggetto istante. La Banca d'Italia potrà eventualmente decidere di sospendere i termini del procedimento;
- 5) nel caso in cui la Banca d'Italia ravvisi la necessità di richiedere alla società istante chiarimenti e/o integrazioni provvede a:
- indirizzare "per conoscenza" alla Consob la lettera inviata al soggetto istante;
 - invitare il destinatario ad inviare quanto richiesto dalla Banca d'Italia anche alla Consob, a meno che non si tratti di profili attinenti alla documentazione non inviata alla Consob e pertanto non presa in considerazione dalla medesima ai fini del rilascio del parere di competenza;
- 6) la Consob rilascia il parere entro tre settimane dalla ricezione della comunicazione sub 2); nel caso di richiesta alla società istante dei chiarimenti di cui ai precedenti punti 4) e 5), il parere alla Banca d'Italia viene dato entro una settimana dalla ricezione dei chiarimenti medesimi;
- 7) la Consob trasmette via fax alla Banca d'Italia la lettera di parere;
- 8) la Banca d'Italia comunica:
- immediatamente alla Consob l'esito del procedimento (iscrizione all'albo per le SGR e autorizzazione alla costituzione per le SICAV);
 - ad avvenuta costituzione, l'iscrizione della SICAV al relativo albo.

3. OICVM ARMONIZZATI.

La seguente procedura andrà seguita nei casi di accesso al mercato italiano da parte degli oicvm armonizzati.

- 1) Entro un mese dalla ricezione della preventiva comunicazione da parte dell'oicvm, vengono attivati contatti informali tra i competenti uffici della Banca d'Italia e della Consob al fine di verificare le risultanze dell'istruttoria di competenza di ciascuna Autorita';
- 2) qualora emerga che entrambe le Autorita' ritengano di rilasciare ovvero di negare il nulla-osta, provvedono entro 45 giorni dalla ricezione della preventiva comunicazione. Le lettere di risposta all'oicvm dovranno essere inviate

pressoché contestualmente e indirizzate, per conoscenza, anche all'altra Autorità;

3) interruzione dei termini:

A. nell'ipotesi in cui una Autorità ritenga necessario interrompere il termine per richiedere all'oicvm integrazioni e/o chiarimenti, la lettera inviata all'oicvm deve essere indirizzata per conoscenza all'altra Autorità e contenere l'invito per l'OICVM a produrre anche a quest'ultima autorità le integrazioni e i chiarimenti richiesti. L'Autorità che non ha chiesto le integrazioni provvederà anch'essa ad interessare l'oicvm soprassedendo al rilascio del nulla-osta di competenza in attesa di ricevere la documentazione richiesta dall'altra Autorità;

B. nell'ipotesi in cui entrambe le Autorità ritengano di interrompere i termini, risulta opportuno che le lettere siano inviate all'oicvm pressoché contestualmente e per conoscenza all'altra Autorità;

C. una volta ricevuti i chiarimenti richiesti all'oicvm istante di cui ai punti sub A) e sub B), l'Autorità che ha interrotto i termini (ovvero entrambe nell'ipotesi B), comunica all'altra per le vie brevi la data di decorrenza per il rilascio del nulla-osta di competenza. Entro tre settimane dalla ricezione delle integrazioni documentali, sono attivati i contatti informali tra la Banca d'Italia e la Consob al fine conoscere le rispettive posizioni in merito all'istanza:

1. nel caso in cui entrambe le Autorità decidano di rilasciare il nulla-osta ovvero di negarlo, le lettere di risposta all'oicvm dovranno essere inviate pressoché contestualmente e indirizzate, per conoscenza, anche all'altra Autorità;

2. qualora una Autorità non ritenga di poter concedere il nulla-osta di competenza, essa procederà alla conseguente comunicazione all'oicvm, dandone informativa anche all'altra Autorità. Quest'ultima interesserà l'oicvm istante prendendo atto del diniego dell'altra Autorità e comunicando che la procedura di commercializzazione deve intendersi conclusa negativamente;

4) al fine di ridurre i tempi di trasmissione, le comunicazioni tra Autorità e con l'oicvm vengono inviate anche via fax.

* * *

Con riferimento alle modifiche apportate alla documentazione inizialmente prodotta dagli oicvm abilitati ad operare in Italia, ogni Autorita' potrà procedere autonomamente dandone comunicazione all'altra.

Qualora viceversa le modifiche siano rilevanti per la commercializzazione, le Autorita' provvederanno a prendere gli opportuni contatti, anche telefonici, per una valutazione comune della fattispecie.

4. VALIDITA' DELL'ACCORDO

Il presente accordo puo' essere modificato nel caso di variazioni sostanziali della normativa di riferimento ovvero qualora sulla base dell'esperienza acquisita nell'attuazione del medesimo le due Autorita' reputino necessario apportare alcune modifiche e/o integrazioni.

Al fine di snellire l'iter di revisione, si conviene inoltre che le eventuali modifiche e/o integrazioni possono essere apportate nei modi ritenuti piu' opportuni (scambio di lettere, incontri, etc.).

Il presente Accordo entra in vigore in data 12.07.1999

Per la Banca d'Italia

Per la CONSOB

prof. Bruno Bianchi
(Direttore Centrale per l'Area
Creditizia e Finanziaria)

dr.ssa Giovanna Giurgola Trazza
(Direttore Generale f.f.)

dr. Antonio Pasquale Soda
(Capo del Servizio Vigilanza
sull'Intermediazione Finanziaria)

dr. Fabrizio Tedeschi
(Capo della Divisione Intermediari)

Allegato n. 1

Elenco documentazione da inviare alla Banca d'Italia (sulla scorta di quanto previsto dall'art. 8 del regolamento Consob n. 11522/1998, di seguito Regolamento):

- 1) copia autentica dell'atto costitutivo e relativo statuto sociale munito della certificazione di validità rilasciata dall'Ufficio del registro delle imprese in data non anteriore a 90 giorni dalla presentazione della domanda (art. 8, lett. a, punto 1 del Regolamento);
- 2) per le società già operative, una situazione patrimoniale, redatta con l'osservanza delle norme sul bilancio d'esercizio, riferita ad una data non anteriore a 60 giorni rispetto a quella di presentazione della domanda. Alla situazione patrimoniale deve essere allegata una relazione del collegio sindacale (art. 8, lett. a, punto 4 del Regolamento);
- 3) elenco nominativo e generalità complete di tutti i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale con l'indicazione dei relativi poteri, nonché degli eventuali amministratori delegati, dei direttori generali e dei soggetti che svolgono funzioni equivalenti a quella del direttore generale (art. 8, lett. a, punto 5 del Regolamento);
- 4) elenco dei soggetti che partecipano direttamente e indirettamente al capitale della società, con l'indicazione delle rispettive quote di partecipazione in valore assoluto e in termini percentuali; per le partecipazioni indirette andrà specificato il soggetto tramite il quale si detiene la partecipazione (art. 8, lett. a, punto 6 del Regolamento);
- 5) programma concernente l'attività iniziale, redatto secondo lo schema allegato n. 1 del regolamento in questione (cfr. art. 8, lett. a, punto 7 del Regolamento);
- 6) relazione sulla struttura organizzativa della società redatta secondo le disposizioni di carattere generale fissate dalla Banca d'Italia in materia di organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni degli intermediari del mercato mobiliare (cfr. art. 8, lett. a, punto 8 del Regolamento);
- 7) documentazione prevista dalle disposizioni della Banca d'Italia ai fini della verifica dell'idoneità dei soggetti che intendono acquisire una partecipazione qualificata in una Sim e del gruppo della Sim stessa ad assicurare una gestione sana e prudente della società e a non ostacolare l'effettivo esercizio della vigilanza, ad eccezione della documentazione prevista per la prova dei requisiti di onorabilità (cfr. art. 8, lett. b, punto 1 del Regolamento).

Allegato n.2

Elenco della documentazione da inviare alla Consob (sulla scorta di quanto previsto dal paragrafo 1, Sezione VII, CAPITOLO I, del regolamento della Banca d'Italia del 1° luglio 1998):

- 1) copia dell'atto costitutivo e dello statuto sociale, con gli estremi dell'omologazione e il numero di iscrizione nel registro delle imprese (paragrafo 1, lettera a) delle citate disposizioni);
- 2) programma di attività e relazione sulla struttura organizzativa, redatti secondo quanto previsto nella Sezione III e nell'Allegato A del citato regolamento, nonché ogni elemento utile al fine di illustrare compiutamente le caratteristiche operative che la società intende assumere (paragrafo 1, lettera c) delle citate disposizioni);
- 3) elenco dei soggetti che partecipano, direttamente o indirettamente al capitale della società, con l'indicazione delle rispettive quote di partecipazione in valore assoluto e in termini percentuali; per le partecipazioni indirette andrà specificato il soggetto tramite il quale si detiene la partecipazione (paragrafo 1, lettera d) delle citate disposizioni);
- 4) l'elenco nominativo di tutti i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale nonché degli eventuali amministratori delegati, dei direttori generali e dei soggetti che ricoprono funzioni equivalenti con indicazione delle generalità complete (paragrafo 1, lettera e) delle citate disposizioni).

Allegato 3

Elenco della documentazione da inviare alla Consob (sulla scorta di quanto previsto dall'art. art. 1, Sezione VI, CAPITOLO V del regolamento della Banca d'Italia del 1° luglio 1998):

- 1) copia del progetto di atto costitutivo e di statuto della società (paragrafo 1, lettera a) delle citate disposizioni);
- 2) elenco nominativo dei soci fondatori con l'indicazione delle rispettive quote di partecipazione in valore assoluto e in termini percentuali; per le partecipazioni indirette andrà specificato il soggetto tramite il quale si detiene la partecipazione (paragrafo 1 lettera b) delle citate disposizioni);
- 3) elenco nominativo di tutti i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale nonché degli eventuali amministratori delegati, dei direttori generali e dei soggetti che ricoprono funzioni equivalenti con l'indicazione delle generalità complete (paragrafo 1, lettera c) delle citate disposizioni).